

6 aprile 2010 14:20

Pagamenti nella nuova area unica europea (SEPA). Nuova scheda pratica



Dallo scorso 1 marzo e' attiva in Italia la "direttiva pagamenti" per uniformare a livello europeo il sistema dei pagamenti in una macro area unica detta SEPA (Single Euro Payments Area) all'interno della quale tutti i cittadini possono godere delle stesse condizioni diventando clienti "domestici" dello "Stato Europa", con eliminazione di barriere e diversita' tra Stato e Stato. La questione riguarda i 12 Paesi che usano l'euro, con l'aggiunta di altri 12 che effettuano comunque pagamenti in euro, e Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

La prima tappa, ormai radicata nel nostro comportamento "bancario" e' stata l'introduzione dell'IBAN.

Perche' la direttiva sia recepita totalmente bisognera' attendere il 2012. Nel frattempo c'e' una gradualita' nei passaggi:

- le banche (o altro soggetto che presta il servizio) dovranno comunicare ai propri clienti entro il 30 aprile 2010 le cose che cambiano nel loro rapporto. E i clienti avranno tempo 60 giorni dalla comunicazione per rifiutare le nuove condizioni;
- i pagamenti tramite Rid rimangono validi e dovranno adeguarsi entro il 5 luglio 2010;
- quando sono i clienti (creditori/beneficiari) ad agire direttamente nei confronti della banca, sono gli stessi che dovranno comunicare alla banca l'accettazione dei nuovi termini, oppure a chiedere modalita' alternative o il mantenimento del precedente servizio.

Su questo si articola la nuova scheda pratica dell'Aduc

(http://sosonline.aduc.it/scheda/pagamenti+nella+nuova+area+unica+europea+sepa_17305.php). A cura di Rita Sabelli, responsabile dell'aggiornamento normativo dell'associazione, vediamone l'indice:

- CHI FA PARTE DELLA SEPA

- **I SOGGETTI COINVOLTI:** pagatore, beneficiario, banca, posta, etc.

* La nuova figura. Gli istituti di pagamento: nuovi soggetti che possono rendere i "servizi di pagamento" in ambito SEPA, oltre alle classiche banche, poste, istituti di moneta elettronica. Soggetti la cui attivita' imprenditoriale principale non riguarda il settore bancario e creditizio, come supermercati, gestori telefonici, elettrici o del gas, aziende di trasporto, catene di distribuzione del carburante, etc.

- **I PAGAMENTI COINVOLTI:** tutti i mezzi di pagamento utilizzabili "elettronicamente", quindi i bonifici e gli utilizzi di carte di credito, di debito (bancomat) e prepagate.

- **AL POSTO DEL CONTANTE: I MICROPAGAMENTI**, che consentono operazioni singole di importo non superiore ai 30 euro con limiti di spesa non superiori ai 150 euro (se lo strumento viene rilasciato ed utilizzato unicamente in Italia gli importi suddetti si raddoppiano e il limite di 150 euro puo' salire fino a 500 euro). Strumenti con regole semplificate sia in ambito contrattuale sia in ambito di sicurezza d'uso (Massima attenzione, in tutti i casi, ai contratti, alle norme di sicurezza e soprattutto ai costi).

- **OFFERTE E CONTRATTI.** Regolati dal TUB (testo unico bancario) al quale le banche e gli altri operatori devono adeguarsi entro il 30 aprile 2010.

- * Sulla banca o altro prestatore
- * Sul servizio di pagamento e sui termini di esecuzione
- * Sulle spese e tassi
- * Sui mezzi di comunicazione adottati
- * Sulle misure di sicurezza
- * Sulle modifiche contrattuali e diritto di recesso
- * Sui reclami e ricorsi: autorita' giudiziaria competente in caso di controversia; diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia e di promuovere ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario; informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili.
- * Queste informative sono obbligatorie
- * Per ogni operazione di pagamento eseguita al cliente
- * Le modifiche al contratto devono essere "proposte" al cliente, per iscritto, con preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista data di applicazione. Quelle favorevoli al cliente possono essere effettuate senza preavviso. Quelle sfavorevoli possono essere applicate subito solo se questa facolta' e' espressamente prevista dal contratto

e la modifica dipenda esclusivamente dalla modifica dei tassi di interesse e/o di cambio. Della modifica dei tassi di interesse o del cambio il cliente deve comunque essere avvisato tempestivamente.

* Il recesso del cliente dal contratto e' sempre possibile, senza penali, oneri ne' spese di chiusura.

- **LE REGOLE UNIFORMATE**

- * Ordine di pagamento
- * Irrevocabilita' dell'ordine
- * Consenso del pagatore
- * Limiti di importo
- * Esecuzione del pagamento
- * Tempi di esecuzione
- * Valuta
- * Costi delle operazioni
- * Blocco dello strumento di pagamento
- * Obblighi in ambito di sicurezza
- * Operazioni non esatte o non autorizzate
- * Operazioni successive allo smarrimento o furto
- * Rimborso pagamenti disposti dal beneficiario
- * Pagamenti errati o non eseguiti – responsabilita': un "barometro" per stabilire le responsabilita' e' il codice IBAN.

- **ESPOSTI E RICORSI**

- **ENTRATA IN VIGORE E PASSAGGIO GRADUALE.** Implicazioni pratiche

- **Fonte Normativa**

- **Link Utili**

Qui il testo completo della scheda pratica "PAGAMENTI NELLA NUOVA AREA UNICA EUROPEA (SEPA): informazioni e regole"

(http://sostonline.aduc.it/scheda/pagamenti+nella+nuova+area+unica+europea+sepa_17305.php)